

UNIONE DI COMUNI COLLINARI DEL VERGANTE

LESA via Portici 2 – C.F. e P.I. 90009820037



UFFICIO GESTIONE ASSOCIATA DEMANIO BASSO LAGO MAGGIORE

--00000--



Rep. n. 174 /A -----

Concessione demaniale n. CST/O/ 174 /2013 del 26 NOV 2013 -----

CONCESSIONE DEMANIALE

DI BENI APPARTENENTI AL DEMANIO IDRICO DELLO STATO

(D.Lgs. 112/98 – L.R. 2/2008 e s.m.i. – Regolamento Regionale n. 13/R del 28/07/2009)

Concessione demaniale ordinaria di beni del demanio lacuale dello Stato del fiume Ticino nel Comune di Castelletto Sopra Ticino alla ditta **DANI S.A.S.**

DI FABIO RAPPOLDI & C., tipologia di concessione: **AREE IN AC-**

QUA RICONDUCIBILI AD ATTIVITA' AVENTI FINI DI LUCRO (art.

10 comma 1 lettera cc)) – attività d'uso: **COMMERCIALI E CONNES-**

SE.-----

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO ASSOCIATO

- richiamata la Convenzione Rep. 380 del 26/01/2011 per la Gestione Associata delle funzioni conferite in materia di navigazione interna e demanio idrico della navigazione interna della Regione Piemonte, sottoscritta tra l'Unione di Comuni Collinari del Vergante ed i comuni di Castelletto Sopra Ticino, Dormelletto e Arona;-----

- richiamata la deliberazione n. 2 del 26/01/2011 della Conferenza degli Amministratori con la quale è stato individuato, quale Responsabile dell'Ufficio Associa-

to della Gestione Associata Demanio Basso Lago Maggiore, il Geom. Renato Melone;-----

- richiamato il Decreto del Presidente della Conferenza degli Amministratori con il quale è stato nominato quale Responsabile dell'Ufficio Associato della Gestione Associata Demanio Basso Lago Maggiore, per le funzioni trasferite in materia di demanio idrico piemontese, il geometra Renato Melone;-----

- vista l'istanza di sanatoria presentata al Comune di Castelletto Sopra Ticino in data 4/02/2005 prot. 3121 da:-----

Rappoldi Fabio (c.f. RPP FBA 59L29 F205Z), in qualità di legale rappresentate della soc. **DANI S.A.S. di Rappoldi Fabio e C.**, con sede in Castelletto Sopra Ticino (NO) Via Cicognola 88 (c.f.-P.IVA: 01735040030), intesa a mantenere posizionate n. 15 boe di ormeggio, un pontile galleggiante ed una zattera elioterapica nello specchio acqueo antistante al mappale 66, foglio 6 del N.C.T. del Comune di Castelletto Sopra Ticino, ad uso commerciali e connesse (pertinenze di campeggio);-----

- visto il Codice della navigazione, R.D. 30/03/1942 n. 327;-----

- visto il "Regolamento per la navigazione interna", D.P.R. 28/06/1949 n. 631;---

- vista la l.r. n. 2/2008 e s.m.i.;-----

- visto il Regolamento regionale n. 13/R del 28/07/2009 e s.m.i. per l'utilizzo del demanio idrico della navigazione interna piemontese;-----

- richiamato il Regolamento per la gestione delle funzioni conferite alla Gestione Associata e le modalità operative per l'esercizio delle stesse, approvato con deliberazione n. 3 del 23/02/2011 dalla Conferenza degli Amministratori della Gestione Associata Demanio Basso Lago Maggiore.-----

- vista la deliberazione n. 19 del 26/10/2011 della Conferenza degli Amministra-

tori della Gestione Associata Demanio Basso Lago Maggiore, con la quale sono state approvate le modalità per il versamento di una "garanzia" a tutela della corretta occupazione dei beni del demanio idrico piemontese;-----

- richiamata la propria determinazione n. 352 del 19/09/2013 con la quale si è espresso nulla osta al rilascio di concessione demaniale in sanatoria in favore della soc. Dani S.a.s. di Rappoldi Fabio e C.;-----

CONCEDE

ai sensi del Regolamento regionale n. 13/R del 28/07/2009 "Utilizzo del demanio idrico della navigazione interna piemontese", del Regolamento regionale n. 6/R del 5/08/2004 "Disciplina delle concessioni del demanio della navigazione interna piemontese" e della legge regionale n. 2/2008 del 17/01/2008 "Disposizioni in materia di navigazione interna, demanio idrico della navigazione interna e conferimento di funzioni agli enti locali", a:-----

DANI S.A.S. di Rappoldi Fabio e C., con sede in Castelletto Sopra Ticino (NO)
Via Cicognola 88 (c.f.-P.IVA: 01735040030), nella figura del suo legale rappresentante Sig. Rappoldi Fabio (c.f. RPP FBA 59L29 F205Z), domiciliato per la carica presso la sede della società, di:-----

mantenere posizionate n. **15** boe d'ormeggio (identificate con le sigle **904-905-906-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924**), un pontile galleggiante da **6,00** mq. (identificato con la sigla **925**) ed una zattera elioterapica da **15,00** mq. (identificata con la sigla **1290**) – aree in acqua riconducibili ad attività aventi fini di lucro, nello specchio acqueo antistante al foglio 6, mappale 66 del Nuovo Catasto Terreni del Comune di Castelletto Sopra Ticino (NO) (beni meglio identificati nell'allegata planimetria), al di fuori delle zone portuali, in via ordinaria **dal 01/01/2010 al 31/12/2018** (ai sensi dell'art.11, comma 4 del Rego-

lamento regionale n. 13/R del 28 luglio 2009),-----
per la seguente attività d'uso: **commerciali e connesse**, alle condizioni e prescrizioni più avanti indicate.-----

La presente concessione viene inoltre rilasciata in sanatoria per i seguenti periodi:

- dal 01/01/2001 al 31/12/2006 (ai sensi dell'art.2, comma 12 della l.r. 12/2004);-
- dal 01/01/2007 al 31/12/2009 (ai sensi dell'art.2, comma 4 della l.r.12/2004).----

Art. 1 - Salvo i casi di decadenza, revoca, recessione o di eventuale proroga, la concessione scadrà il **31 dicembre 2018**.-----

Art. 2 – Si da atto che il canone di concessione per l'anno 2010, determinato in **€ 3.097,50** ai sensi dell'allegato D al Regolamento regionale n. 13/R ed alla deliberazione n. 7 del 14/03/2012 della Conferenza degli Amministratori della Gestione, e' stato interamente versato dal Concessionario in data 2/09/2013;-----

I canoni successivi alla prima annualità dovranno essere aggiornati ai sensi dell'art. 25 del Regolamento regionale n.13/R del 28.07.2009 (rivalutati annualmente, in base all'indice nazionale dei prezzi di consumo per famiglie di operai ed impiegati rilevato dall'ISTAT - FOI).-----

Il Concessionario ha l'obbligo di verificare l'importo del canone dovuto e le modalità di pagamento da seguire per adempiere all'obbligo del pagamento del canone.-----

Entro il 28 febbraio di ogni anno il titolare della concessione dovrà comunque versare il canone dovuto (la concessione è considerata decaduta in caso di mancato pagamento entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento).-----

Salvo diversa disposizione i pagamenti a favore della Gestione Associata Demanio Basso Lago Maggiore, dovranno essere effettuati tramite versamento su conto corrente postale dedicato e le relative quietanze, in originale e/o copia conforme,

dovranno essere trasmesse all'Amministrazione preposta. La causale di versamento dovrà contenere gli elementi identificativi del Concessionario, la tipologia di concessione del bene, il numero di riferimento del bene (se esistente), il foglio e la particella catastale, l'annualità del canone.-----

Art. 3 – Si dà atto della “garanzia” di € 3.097,50 versata dal Concessionario, con versamenti rispettivamente in data 31/05/2010, in favore del Comune di Castello Sopra Ticino, e in data 2/09/2013 in favore della Gestione Associata Demanio Basso Lago Maggiore.-----

La “garanzia” così prestata sarà svincolata, previa istanza del Concessionario, al termine della concessione allorquando il soggetto concedente si sarà assicurato che il concessionario abbia adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dalla concessione.-----

Art. 4 – I beni oggetto di concessione risultano essere già posizionati a cura del Concessionario.-----

Art. 5 – L'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di modificare nel tempo, la localizzazione dei manufatti oggetto di concessione.-----

Art. 6 – Il Concessionario si obbliga ad eseguire, a sua cura e spese, tutte le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, che si rendessero necessarie durante il periodo di validità della concessione, nonché sostenere gli oneri di contribuzione di qualsiasi natura gravanti sul bene concesso.-----

Art. 7 – Sono vietate la subconcessione e ogni cambiamento del rapporto che possa alterare le modalità di utilizzazione del bene. I rari casi di subconcessione e di trasferimento della concessione sono contemplati dalla normativa vigente e sono soggetti a preventiva autorizzazione del concedente.-----

Art. 8 – Il Concessionario non potrà arrecare alcuna innovazione o trasformatio-



A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive letter 'S' followed by a horizontal line.

ne del bene senza il preventivo consenso scritto dell'Amministrazione concedente, che si riserva comunque la facoltà di accertare la necessità e l'opportunità di tali interventi. Al termine della concessione, le opere autorizzate ed eseguite, saranno gratuitamente acquisite ed iscritte senza compenso alcuno al patrimonio del Demanio dello Stato, salva la facoltà dell'Amministrazione concedente di chiedere il ripristino allo stato originale, da compiersi a cura e spese del Concessionario.

Art. 9 - L'Autorità concedente può dichiarare la decadenza del Concessionario:--

- per il mancato regolare pagamento del canone;-----
- per abusiva sostituzione di altri nel godimento della concessione;-----
- per inadempienza degli obblighi derivanti dalla concessione o imposti da norme di legge o di regolamenti;-----
- per mutamento sostanziale non autorizzato dello stato, dell'uso e dello scopo per il quale è stata rilasciata la concessione;-----
- per la violazione delle clausole di tutela o di conservazione del bene concesso,-----

Art. 10 - Il Concessionario, dal momento del rilascio della concessione, assume gli obblighi di diligenza e di vigilanza circa l'uso del bene concesso ed assume tutte le responsabilità per danni da esso derivanti (anche verso terzi). Il concedente mantiene sempre il diritto di intervenire in via sostitutiva per eliminare situazioni di pericolo o, in ogni caso, dannose per l'uso pubblico del Demanio. Il costo degli interventi sostitutivi saranno posti a carico del Concessionario.-----

Art. 11 - La presente concessione si intende assentita senza alcun pregiudizio per i diritti di terzi. Il Concessionario è tenuto e si impegna a tenere sollevato ed indenne il concedente da ogni azione o molestia, anche giudiziale, posta in essere da terzi e che possa insorgere nell'esercizio o nell'uso della concessione medesi-

ma.-----

Art. 12 - Per pubblico interesse e nel rispetto della normativa vigente, il concedente può variare le modalità indicate dagli articoli precedenti ed il Concessionario deve attenersi alle nuove disposizioni anche quando gliene derivasse una minor comodità o maggiore spesa.-----

Art. 13 - Tutte le spese del presente atto e quelle accessorie (comprese le spese di registrazione) sono ad esclusivo carico del Concessionario.-----

Art. 14 - Il Concessionario si impegna a segnalare tempestivamente al concedente ogni variazione di domicilio.-----

Art. 15 - Ai fini dell'efficacia della presente concessione, entro 30 giorni dal ricevimento del presente atto, il Concessionario si impegna ad inviare l'originale dello stesso munito della dichiarazione di accettazione degli obblighi contenuti e degli estremi di registrazione (ove necessario). Tale data costituisce momento di consegna formale del bene.-----

Art. 16 - Qualora la normativa in materia sui beni demaniali lo permetta e ve ne siano i presupposti, il Concessionario può chiedere il rinnovo della concessione.

In tal caso il Concessionario dovrà dare formale preavviso non oltre 180 giorni antecedenti la scadenza della concessione, affinché vi possano essere i tempi tecnici per il rilascio del nuovo provvedimento entro il 31 Dicembre dell'anno di scadenza, altresì ai sensi dell'articolo 29, comma 6 del Regolamento regionale n. 13/R del 28./07/2009 e s.m.i. è data facoltà al concessionario di poter recedere in qualsiasi momento dal contratto, dandone avviso scritto e motivato all'autorità concedente, almeno 180 giorni prima della fine dell'anno in corso.-----

Art. 17 - Scaduta la concessione il Concessionario restituisce il bene. Dell'atto viene redatto verbale, sottoscritto dalle parti, riportante anche lo stato del bene

consegnato.-----

Art. 18 – Per tutto quanto non contenuto nel presente atto, anche se non espressamente richiamato, si fa riferimento alla normativa esistente in materia, in particolare al R.D. 30/03/1942, n. 327 «Codice della navigazione», al D.P.R. 8/06/1949, n. 631 «Regolamento di Navigazione interna», alla L.R. 17/01/2008 n. 2 ed al Regolamento regionale sulla disciplina delle concessioni del demanio della navigazione interna piemontese vigente.-----

Lesa li, **26 NOV 2013**

**Il Responsabile
dell'Ufficio Associato**

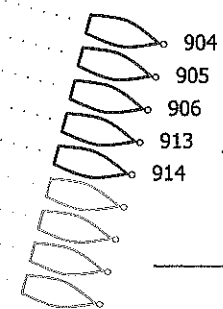
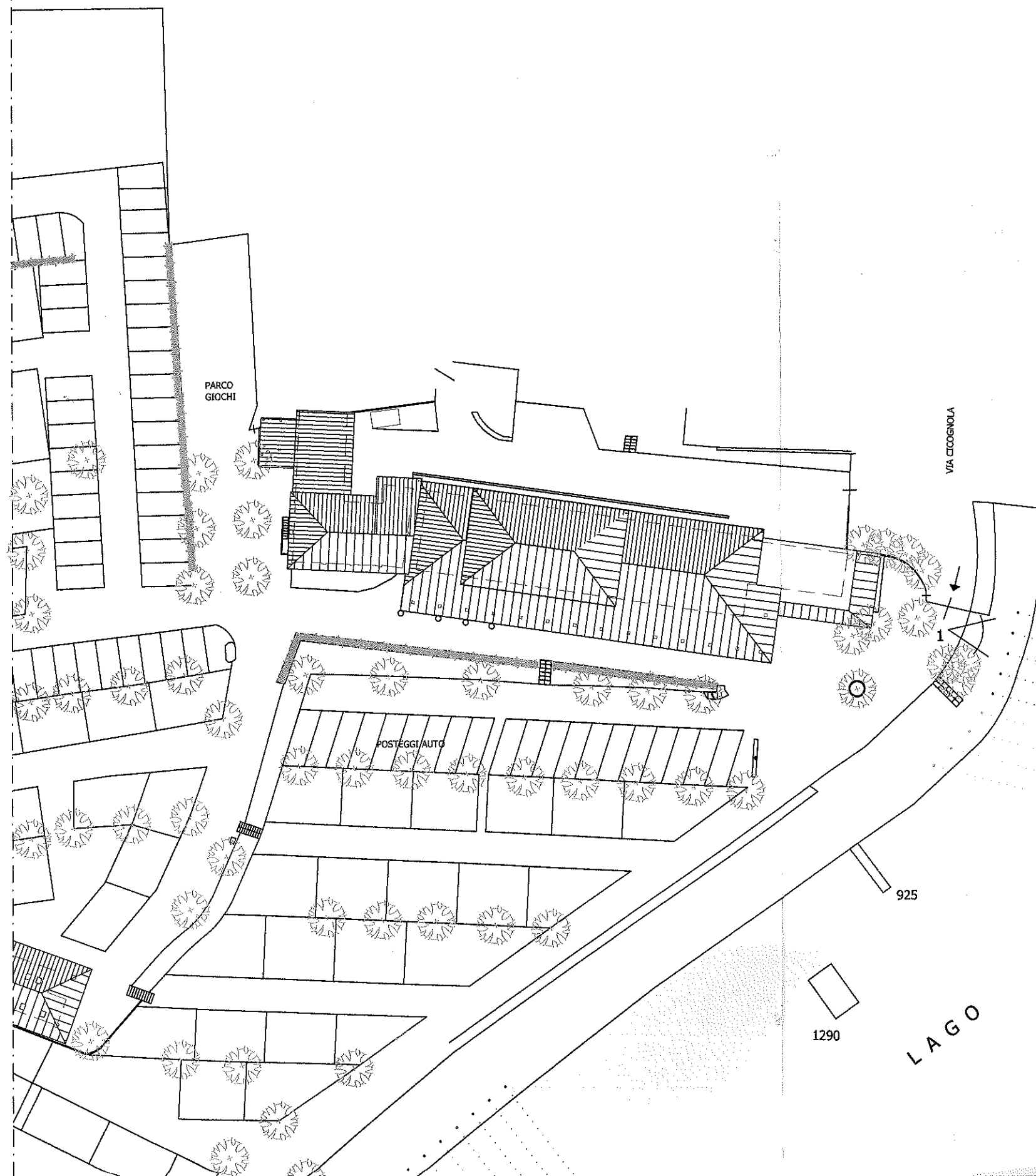
Il sottoscritto Rappoldi Fabio (c.f.: RPP FBA 59L29 F205Z), avente le generalità e il domicilio di cui sopra, dichiara di aver letto tutti gli articoli del presente atto e di accettare tutte le condizioni in esso riportate. Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, approva espressamente gli articoli: 2 (quantificazione del canone), 5 (modifica posizione beni), 6 (obbligo di manutenzione), 7 (divieto di subconcessione), 8 (divieto di compiere innovazioni), 9 (decadenza del Concessionario), 10 (responsabilità del Concessionario), 11 (responsabilità giudiziale), 12 (variazioni per pubblico interesse), 13 (spese atto), 15 (efficacia della concessione), 16 (rinnovo della concessione), 17 (restituzione del bene).

.....li, **26 NOV 2013**

Rappoldi

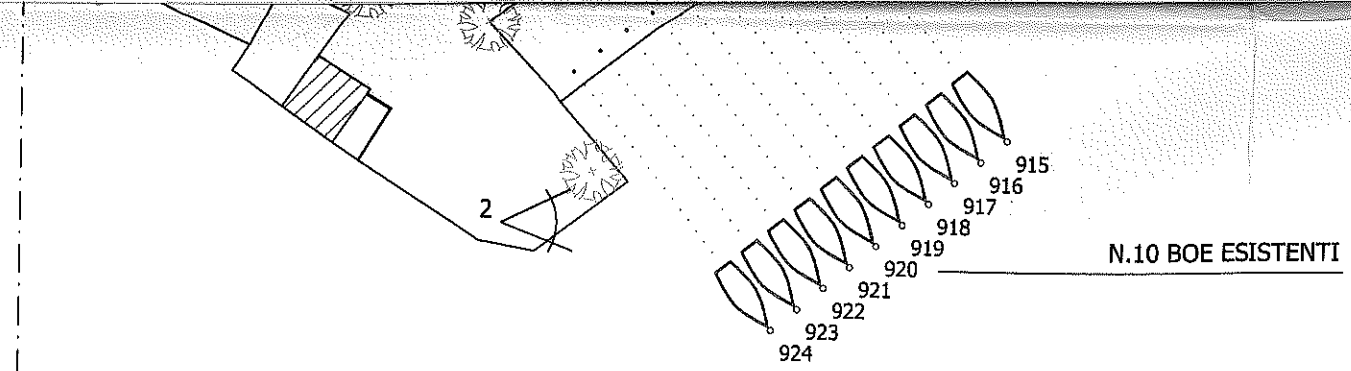
55800 Cinquecentocinquantaotto
28/11/13 1594 *M*

Atto di concessione
CR
[Signature]

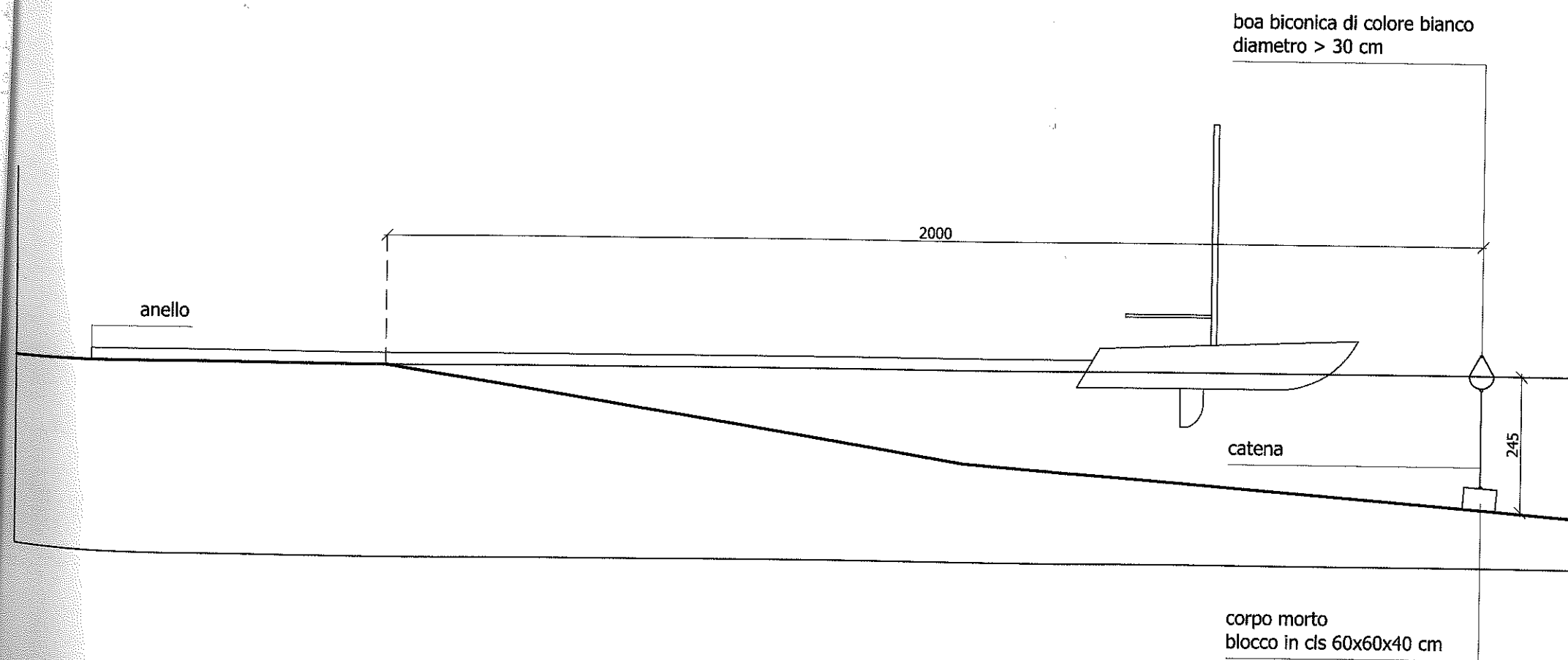


N.5 BOE ESISTENTI

N.4 BOE DA AUTORIZZARE
NON ANCORA POSIZIONATE



■ PLANIMETRIA GENERALE - 1/500



■ PARTICOLARE BOA - 1/100